

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../24388/2009

OGGETTO: COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 8
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della prima Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Castagnole Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 07 del 31/03/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 21/05/2009 (*prat. n. 079/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 07 del 31/03/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche alla Cartografia e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, nello specifico:

- ?? correzione di alcuni errori materiali contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione ed adeguamento della Tabella di Sintesi e Tav. D3 "*Sviluppo di P.R.G.C. e parte del concentrico – Scala 1:1500*" a causa di alcune modifiche al P.R.G.C. attuate con l'approvazione di precedenti Varianti Parziali che si concretizzano nell'identificazione di due nuovi ambiti *S6A* e *S6B* in luogo della zonizzazione *S8* con contestuale modifica della superficie complessiva;
- ?? modifica dell'area *RC2* "*Area di completamento e di nuovo impianto*" e riduzione dell'ambito *S10* "*Aree per attrezzature di Servizio*" per consentire la realizzazione di una viabilità ad uso pubblico con contestuale ampliamento della zonizzazione *S11*, oltre a apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano esplicative della variazione cartografica proposta;
- ?? introduzione nelle Norme Tecniche di Attuazione dell'articolo 31 quater per regolamentare una area adibita a campo a volo deltaplano e ultraleggeri, individuata cartograficamente con una precedente Variante Parziale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della prima Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Castagnole Piemonte con deliberazione C.C. n. 07 del 31/03/2009, le seguenti osservazioni:
 - ?? nella Tabella di Sintesi "*Prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione – Aree a Servizio*" rettificata a seguito delle modifiche attuate con la Variante in oggetto, si riscontrano alcune incongruenze; in particolare, alla riduzione della superficie dell'ambito S10, se pur per pochi metri quadrati, non corrisponde un equo aumento di superficie della zonizzazione S11. A riguardo si suggerisce di apportare le opportune modifiche oppure in subordine verificare che la variazione alle aree a Servizio alla residenza siano comprese entro i limiti previsti ai punti b)-c) comma 4, art. 17, della L.R. 56/77, (pari a $\pm 0,5$ mq/ab), considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune durante l'intero arco di validità del Piano;
 - ?? infine è opportuno, in sede d'approvazione del progetto definitivo della Variante, dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Castagnole Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....